



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234

- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 Registro Deliberazioni del 30-07-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di luglio alle ore 20:00 a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Filippini Ivan	Presente	Marcionni Donatella	Presente
Codurelli Ivan	Assente	Togni Sergio	Presente
Negri Alessandro	Presente	Branchi Laura	Presente
Motalli Luca	Presente	Vir Andrea	Presente
Marchioni Silvana	Presente	Marchetti Gian Piero	Assente
Opiatti Ermanno	Presente	Travaini Matteo	Presente
Mingardi Marco	Presente		

Presenti...: 11

Assenti...: 2

Il **SEGRETARIO COMUNALE, Faldetta Dott.ssa Mirella**, provvede alla redazione del presente verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ex art. 97 T.U. 267/2000.

Il **Signor Filippini ing. Ivan**, nella sua qualifica di **Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno, in oggetto individuata.

<p style="text-align: center;">OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</p>

UDITI:

- il vicesindaco ALESSANDRO NEGRI che, su invito del Presidente, illustra il punto all'ordine del giorno del Consiglio (*si rinvia per i dettagli alla lettura della proposta deliberativa e dei relativi allegati*);
- la capogruppo di Minoranza LAURA BRANCHI la quale chiede:
 - se l'articolo 11 del regolamento includa anche le sagre come quella dei pizzoccheri;
 - se è possibile ricevere nei cinque giorni liberi previsti dal regolamento l'ordine del giorno e la documentazione per dare il tempo ai consiglieri di leggere;
- il vicesindaco ALESSANDRO NEGRI che La rassicura sul fatto che nella previsione dell'articolo 11 non sono incluse le sagre;
- il consigliere di Minoranza ANDREA VIR che propone di fare un preconsiglio in cui spiegare i vari punti per le materie più delicate come il piano del diritto allo studio, i regolamenti e il bilancio, al fine di rendere il voto più consapevole;
- il Sindaco IVAN FILIPPINI che si impegna a dare la documentazione anche prima dei 5 giorni se gli uffici saranno nelle condizioni di essere pronti per tempo;

PREMESSO che il Comune di Teglio dispone di un **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE** approvato con delibera di Consiglio Comunale n.10 in data 22/02/2002 e successivamente modificato con delibere di Consiglio Comunale n.ri 38/2002 , 9/2003 , 44/2010, 4/2012 e 8/2014;

- Che le disposizioni contenute nel sopra richiamato Regolamento comunale a distanza di più di venti anni dalla sua adozione, evidenziano l'esigenza di una totale revisione normativa, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dall'approvazione di tale Regolamento, che non lo rende quindi più consono alle attuali condizioni del tessuto economico e produttivo cittadino;
- Che l'adeguamento si rende peraltro necessario per conformare le procedure alle disposizioni in materia di semplificazione introdotte negli ultimi anni che, con le più recenti modifiche in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, hanno coinvolto anche il commercio su area pubblica;
- Che l'adeguamento predetto riguarda, in particolare, gli aspetti relativi:
 - a) Alla rivisitazione delle procedure per l'esercizio del commercio su area pubblica, sia su posteggio fisso sia in forma itinerante, in linea con le vigenti disposizioni in materia di trasparenza, semplificazione del procedimento amministrativo, imparzialità, tutela della concorrenza, non discriminazione e massima partecipazione alle procedure selettive di accesso al mercato;
 - b) Alla riorganizzazione sistematica e alla semplificazione contenutistica e dell'articolato normativo;
 - c) Alle disposizioni sanzionatorie, allo scopo di rendere maggiormente incisiva l'attività di repressione delle violazioni dei termini, delle limitazioni e delle condizioni dei titoli autorizzativi e delle concessioni di posteggio e di garantire una maggiore efficacia delle attività finalizzate a contrastare lo svolgimento di attività totalmente abusive, in aree interdette al commercio su area pubblica e/o in violazione del titolo concessorio;

CONSIDERATO che nel corso degli anni, a causa anche dell'evolversi del contesto socio ed economico del territorio, si sono verificate delle modifiche nell'assetto organizzativo dei mercati e delle fiere che si svolgono sul territorio comunale, con particolare riferimento alle fiere che hanno subito una progressiva diminuzione della presenza degli operatori del commercio ambulante;

RITENUTO pertanto di procedere con una riorganizzazione generale e complessiva attraverso la revisione normativa della materia e la rideterminazione e quantificazione degli spazi,

VISTA la comunicazione prot.6001 del 03/07/2024 di richiesta del parere, ai sensi dell'art.19 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6, al SINDACATO VENDITORI AMBULANTI FIVA - PEC categorie@legalmail.it, in merito alla soppressione della fiera di S. Eufemia, che si svolge a Teglio il 16 settembre di ogni anno, per lo scarso interesse che riveste per le imprese di settore dal momento che da una decina di anni a questa parte partecipano non più di cinque/sei operatori, spuntisti compresi, su un totale di 50 a disposizione.

VISTO il parere favorevole, prot.6652 del 15/05/2024, espresso dal SINDACATO VENDITORI AMBULANTI FIVA - PEC categorie@legalmail.it in merito alla soppressione della fiera di S. Eufemia;

VISTA la comunicazione prot.9030 del 03/07/2024 di richiesta del parere, ai sensi dell'art.19 della L.R. 2 febbraio 2010, n.6, al SINDACATO VENDITORI AMBULANTI FIVA - PEC categorie@legalmail.it, in merito alla riduzione dei posteggi, da 90 a 60, nella fiera di S. Luigi, che si svolge a Teglio la prima domenica di luglio, dal momento che da una decina di anni a questa parte partecipano non più di una cinquantina di operatori, spuntisti compresi, al fine di riprogettare l'area fieristica con significativi adeguamenti dell'ampiezza dei posteggi;

VISTO il parere favorevole, prot.9375 in data 08/07/2024 in merito alla riduzione dei posteggi, da 90 a 60, nella fiera di S. Luigi;

PRESO ATTO che, compete ai Comuni, sentite associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche, l'adozione del Regolamento per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;

VISTA la comunicazione prot.9833 in data 17/07/2024 del SINDACATO VENDITORI AMBULANTI FIVA - PEC categorie@legalmail.it relativa ad alcune osservazioni sul Regolamento proposto per l'approvazione, di seguito integralmente riportate:

1) "Mercati in giorni festivi art. 47 punto 1"

Si richiede la possibilità di effettuare il mercato in tutti i martedì dell'anno tranne nelle giornate del 25/12 - 26/12 - 1/01 che su richiesta dell'associazione potranno essere anticipati al giorno precedente

2) "Scheda del mercato estivo a Teglio art. 47 punto 1"

*Accesso all'area mercantile per TITOLARI di posteggio **dalle ore 6.30 alle ore 7.30***

*Effettuazione della spunta **ore 7.35***

*Termine delle operazioni di vendita **non prima delle ore 13.30***

3) "Scheda fiera di San Luigi art. 47 punto 3"

*Accesso all'area mercantile per titolari di posteggio **dalle ore 6.45 alle ore 7.30***

*Effettuazione della spunta **ore 7.45***

*Liberazione area fieristica **entro le ore 18.00***

4) Alla polizia locale sono attribuite le seguenti competenze:

Si richiede controllo della Carta d'Esercizio, dell'Attestazione e verifica nominativo del Titolare di posteggio.

RITENUTO:

a) 1) Con riferimento all'osservazione di cui al precedente Punto 1) di non accogliere la proposta e di confermare quanto riportato nell'allegato Regolamento "ART.47 UBICAZIONE - PERIODICITA' - ORARI DEI MERCATI E DELLE FIERE - SCHEDE DI MERCATO - secondo comma - "È vietata l'istituzione e l'effettuazione di mercati in giornate domenicali o festive.

Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincidesse in un giorno festivo, lo svolgimento dello stesso, su richiesta delle Associazioni di categoria, può essere anticipato al giorno precedente non festivo o posticipato al successivo non festivo, ove le condizioni lo consentano" in quanto nelle giornate festive, stante la vocazione turistica del Comune di Teglio, si effettuano manifestazioni ed eventi che coinvolgono le aree mercatali;

- b) Con riferimento alle osservazioni di cui ai precedenti Punti 2) e 3) di non accogliere la proposta, in quanto gli accessi alle aree mercatali e fieristiche, gli orari di effettuazione della spunta, del termine delle operazioni di vendita e della liberazione delle aree sono già stati attentamente valutati con la Polizia Locale e ritenuti funzionali al corretto espletamento dell'attività;
- c) Con riferimento all'osservazione di cui al precedente Punto 4) di accogliere la proposta inserendo nell'allegato Regolamento all'ART.4 COMPETENZE DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI COMUNALI - lettera E) Alla Polizia Locale sono attribuite le seguenti competenze:.....
"Controllo della Carta di Esercizio, dell'Attestazione annuale e verifica del nominativo del titolare di posteggio";

ACCERTATO che il parere di cui all'art.19 della L.R. 2 febbraio 2010, n.6 è consultivo e non vincolante;

VISTO l'allegato REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, proposto per l'approvazione;

RITENUTO opportuno adeguare e pertanto riformulare il vecchio Regolamento approvato con DCC 10/2002, alle normative vigenti;

DATO ATTO che la nuova redazione del Regolamento per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche si colloca nell'ambito dell'obiettivo strategico e trasversale di armonizzazione e semplificazione dell'attività regolamentare dell'Ente;

CONSIDERATO che la nuova regolamentazione proposta assorbe e sostituisce interamente il contenuto del precedente Regolamento, richiamato in premessa, di cui alla DCC n.10/2002 e s.m.i.;

RITENUTO di dover approvare l'allegata proposta di "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE", stabilendo, nel contempo, l'abrogazione della deliberazione del Consiglio Comunale n.10/2002 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114 - Titolo X;

VISTA Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere - Sezione III Commercio su aree pubbliche;

VISTO l'art.11 della legge 214 del 30.12.2023 relativo alla riforma del commercio su aree pubbliche;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.LGS. N. 267/2000;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o riduzione di entrata;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/00, espresso dal Responsabile d'area;

VISTO il provvedimento del Sindaco n.10 del 25/06/2024 di nomina a responsabile del servizio AREA DEMO-ANAGRAFICA - AFFARI GENERALI - ISTRUZIONE - SOCIALE - SUAP;

CON VOTI n.8 FAVOREVOLI, n.0 contrari e n.3 ASTENUTI (*consiglieri di Minoranza LAURA BRANCHI - ANDREA VIR e MATTEO TRAVAINI*), espressi in forma palese;

DELIBERA

LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive integrazioni.

DI SOPPRIMERE a decorrere dall'anno in corso (2024) la manifestazione fieristica denominata "FIERA di S. EUFEMIA".

DI RISERVARE agli operatori titolari di concessione di posteggio nella fiera soppressa, se interessati, un posteggio nella fiera locale di S. LUIGI che si svolge a TEGLIO la prima domenica del mese di luglio, di ogni anno.

DI RIDURRE da 90 a 60 i posteggi disponibili nella "FIERA DI S. LUIGI".

DI APPROVARE l'allegato REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, composto da n. 53 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione alle associazioni di categoria più rappresentative sul territorio.

DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri economici per questa Amministrazione.

DI DARE ATTO che con l'approvazione del presente Regolamento deve intendersi abrogata ogni altra disposizione Regolamentare posta dal Comune di Teglio a disciplina della materia, con particolare riferimento al Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 10/200 e sue successive modifiche ed integrazioni, il quale deve intendersi abrogato ad ogni effetto.

DI DEMANDARE al Responsabile d'area gli atti di esecuzione del presente provvedimento con particolare riferimento agli atti di riorganizzazione delle nuove disposizioni approvate.

DI DISPORRE che sia data notizia dell'adozione del presente Regolamento mediante apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Convenuta l'urgenza di provvedere;

CON VOTI n.8 FAVOREVOLI, n.0 contrari e n.3 ASTENUTI (*consiglieri di Minoranza LAURA BRANCHI – ANDREA VIR e MATTEO TRAVAINI*), espressi in forma palese;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

IL SINDACO

Filippini ing. Ivan

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-07-2024

[.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, parere Favorevole di regolarità tecnica in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Teglio, 24-07-2024

Il Responsabile del Servizio
Filippini ing. Ivan

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 Registro Deliberazioni del 30-07-2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 06-08-2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Teglio, 06-08-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 Registro Deliberazioni del 30-07-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-07-2024

[.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Teglio, 30-07-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

COMUNE DI TEGLIO (SO)
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

- ART.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART.2 OSSERVANZA DEGLI ALTRI PIANI E REGOLAMENTI COMUNALI
- ART.3 DEFINIZIONI
- ART.4 COMPETENZE DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI COMUNALI
- ART.5 CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI
- ART.6 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ
- ART.7 PUBBLICITÀ DEI PREZZI
- ART.8 NORME IGIENICO-SANITARIE
- ART.9 SETTORI MERCEOLOGICI
- ART.10 ABBINAMENTI DI DIVERSI SETTORI MERCEOLOGICI
- ART.11 DIVIETI ALLA VENDITA DI PRODOTTI PARTICOLARI
- ART.12 LIMITAZIONI ALLA VENDITA DI PRODOTTI PARTICOLARI
- ART.13 REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ
- ART.14 PRE-REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART.15 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO (FIERE E MERCATI) – ITINERANTE – PRODUTTORI AGRICOLI –
– ATTIVITA' ESERCITATE SUL SUOLO PUBBLICO - MODULISTICA
- ART.16 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
- ART.17 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
- ART.18 COMUNICAZIONE AGLI ENTI ED UFFICI
- ART.19 INIZIO DELL'ATTIVITÀ
- ART.20 OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEI TITOLI AUTORIZZATIVI
- ART.21 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ
- ART.22 ATTESTAZIONE ANNUALE DEGLI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI
- ART.23 CARTA DI ESERCIZIO

TITOLO II - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

- ART.24 AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
- ART.25 SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
- ART.26 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
- ART.27 SOSTA DEGLI OPERATORI ITINERANTI
- ART.28 AREE INTERDETTE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE
- ART.29 ORARI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

TITOLO III - PRODUTTORI AGRICOLI

- ART.30 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

TITOLO IV - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE

- ART.31 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
- ART.32 POSTEGGI LIBERI
- ART.33 LIMITI DI CUMOLO DELLE CONCESSIONI
- ART.34 DURATA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEI MERCATI E NELLE FIERE
- ART.35 RINNOVO DELLE CONCESSIONI
- ART.36 SUBINGRESSO ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO
- ART.37 REVOCA DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE
- ART.38 SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE
- ART.39 REVOCA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER DECADENZA
- ART.40 ASSENZE GIUSTIFICATE
- ART.41 SCAMBIO DI POSTEGGI TRA OPERATORI
- ART.42 ISCRIZIONE ALLA LISTA DI SPUNTA
- ART.43 ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI
- ART.44 INDIVIDUAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DI POSTEGGI DA ASSEGNARE
- ART.45 RAPPORTO DI MERCATO E DI FIERA
- ART.46 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
- ART.47 UBICAZIONE - PERIODICITÀ – ORARI DEI MERCATI E DELLE FIERE – SCHEDE DI MERCATO
- ART.48 AREE MERCATALI E FIERISTICHE – SPAZIO POSTEGGI – ACCESSO ALLE AREE
- ART.49 OBBLIGHI DEI TITOLARI DI POSTEGGI
- ART.50 TRIBUTI COMUNALI PER I POSTEGGI

TITOLO V - SANZIONI

- ART.51 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART.52 INDENNIZZO - RIMBORSI - RESPONSABILITÀ
- ART.53 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Le norme previste dal presente Titolo recano la disciplina generale comune a tutti i procedimenti in materia di commercio sulle aree pubbliche di cui al presente Regolamento.

Qualora, in applicazione di nuove norme di legge, dello Statuto Comunale o di appositi regolamenti emanati dal Consiglio o dalla Giunta Comunale, venissero diversamente articolate le competenze di cui al presente Regolamento, le relative modificazioni si intendono automaticamente recepite nella presente normativa.

Le disposizioni regolamentari di specifici procedimenti contenute in altri Titoli del presente Regolamento eventualmente difformi o modificate in applicazione di nuove norme di legge, devono considerarsi prevalenti rispetto a quelle generali contenute nel presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si richiamano tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia.

ART.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'Art.24, comma 4 della Legge Regionale Lombardia 6/2010 e della D.G.R. 14 dicembre 2020, n.4054, disciplina le modalità di svolgimento e le procedure di competenza comunale in materia di commercio su aree pubbliche ed in particolare:

- Le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione dal Comune (ex tipo "A" di cui all'art. 28 D.Lgs. 114/98);
- Le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (ex tipo "B" di cui all'art. 28 D.Lgs. 114/98) ai soggetti residenti nel Comune di Teglio che intendono avviare l'attività.

ART.2 OSSERVANZA DEGLI ALTRI PIANI E REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, oltre a fare rimando alle norme statali e regionali vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri Piani e Regolamenti comunali vigenti.

Gli esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di legge ed i regolamenti del Comune e di attenersi, nell'esercizio dell'attività, alle istruzioni impartite dagli organi di vigilanza ed alle limitazioni e precisazioni indicate nell'autorizzazione e/o nella concessione di posteggio.

Gli operatori nello svolgimento della loro attività devono attenersi a tutte le disposizioni comunali che disciplinano la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento a quelle in materia di separazione, raccolta e riciclo dei rifiuti. Le violazioni alle disposizioni dinanzi menzionate comporteranno l'applicazione delle specifiche sanzioni di legge e di regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti e la segnalazione all'autorità giudiziaria.

ART.3 DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento si adotta la terminologia prevista dell'art.16 della L.R. 6/2010 e s.m.i.

ART.4 COMPETENZE DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI COMUNALI

Le competenze in materia di commercio su aree pubbliche sono attribuite alla dirigenza comunale sulla base delle competenze definite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dalle strutture organizzative deliberate dall'Ente.

Esse sono di seguito elencate e ripartite.

- Al **Sindaco** o suo Delegato sono attribuite le competenze per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.50 del D. Lgs.267/2000, punti 5,6 e 7.
- Al **Consiglio Comunale** sono attribuite le competenze in ordine alla revisione e all'aggiornamento del presente Regolamento, ove se ne ravvisi la necessità, ai sensi dell'art. 7 del DLgs. 267/2000. Lo spostamento definitivo della localizzazione dell'intera area mercatale e/o fieristica o anche solo di sua parte in una diversa zona del territorio comunale è oggetto di revisione del presente Regolamento, seguendo lo stesso iter procedurale dell'approvazione.
- Alla **Giunta Comunale** sono attribuite le competenze in ordine al trasferimento temporaneo di tutti o parte dei mercati e/o delle fiere, per motivi di pubblico interesse, di destinazione dell'area ad altre attività, per cause di forza maggiore o limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico sanitari. In caso di trasferimento temporaneo andrà garantita, per quanto possibile, ad ogni operatore la stessa dimensione di banco del posteggio, con le eventuali misure di rilocalizzazione. Sono attribuite le competenze in ordine alle sanzioni amministrative per la violazione del presente Regolamento.
- Allo **Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)** sono attribuite le seguenti competenze:
 - L'adozione degli atti gestionali di competenza per l'attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e dalla Giunta;
 - Ricevimento di tutte le domande, comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni e simili atti, rilascio ricevute, inoltro ai singoli uffici per i provvedimenti di competenza;
 - Inoltro per competenza delle pratiche agli organismi esterni eventualmente interessati (es: ATS);
 - Invio agli interessati di tutte le comunicazioni, titoli autorizzativi, dinieghi e dei provvedimenti interdittivi, sospensivi o di confisca;
 - Rilascio delle autorizzazioni per il commercio in forma itinerante;
 - Rilascio delle autorizzazioni e concessioni di posteggio;
 - Pronunce di decadenza;
 - Revoca titoli autorizzativi;
 - Adozione dei provvedimenti relativi alle sanzioni accessorie;

- Adozione delle Ordinanze/Ingiunzione;
- Ricevimento scritti difensivi;
- Svolgimento delle operazioni istruttorie, ad eccezione di quelle di natura urbanistica. Verifiche delle condizioni di decadenza o revoca delle autorizzazioni e concessioni e istruttorie delle relative pratiche;
- Assegnazione posteggi;
- Aggiornamento delle liste degli operatori assegnatari di posteggio sulla base dei dati trasmessi dalla Polizia Locale;
- Predisposizione ed aggiornamento delle AREE MERCATALI E FIERISTICHE.

E) Alla **Polizia Locale** sono attribuite le seguenti competenze:

- Vigilanza sullo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, sul rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, comprese quelle di Polizia Amministrativa e di Igiene, nonché eventuali particolari disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale;
- Vigilanza sulla circolazione veicolare eventualmente con emissione di apposita ordinanza;
- Operazioni di spunta;
- Formazione elenchi degli spuntisti, con esatta indicazione della ragione sociale, e trasmissione all'ufficio SUAP, ordinato per numero di presenze in spunta dal maggiore al minore;
- Rilevamento presenze e delle assenze dei titolari di posteggio dei mercati e delle fiere;
- Controllo della Carta di Esercizio, dell'Attestazione annuale e verifica del nominativo del titolare di posteggio;
- Formazione elenchi presenze dei titolari di posteggio dei mercati e delle fiere, con esatta indicazione della ragione sociale, e trasmissione all'ufficio SUAP;
- Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi;
- Accertamento e contestazione delle violazioni e trasmissione di copia al SUAP;
- Ricevimento ricorsi/scritti difensivi da inoltrare al Suap;
- Espressione dei pareri sugli scritti difensivi.

ART.5 CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

Ai sensi dell'Art. 19, comma 2, della L.R. n. 6/2010 e s.m.i. si opta per la non istituzione della Commissione Comunale Consultiva.

È fatto obbligo di consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche per l'assunzione di decisioni riguardanti:

- La definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- L'istituzione, la soppressione, lo spostamento, la ristrutturazione, dei mercati e delle fiere;
- La predisposizione dei regolamenti ed atti aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- Ogni variazione dei mercati e delle fiere, compresi gli orari di svolgimento dei medesimi;

La consultazione può avvenire facoltativamente anche per altri argomenti relativi alla materia del commercio su aree pubbliche.

Il parere reso dagli organismi ai sensi del presente articolo ha natura consultiva obbligatoria ma non vincolante.

ART.6 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 6/2010 il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- Su posteggi dati in concessione;
- Su area pubblica, purché in forma itinerante.

ART.7 PUBBLICITÀ DEI PREZZI

I prezzi dei prodotti posti in vendita sono indicati in maniera chiaramente visibile al pubblico, mediante apposito cartello (che può essere unico nel caso di prodotti identici dello stesso valore esposti insieme).

Se il prezzo è chiaramente indicato sul prodotto con caratteri ben leggibili, non è necessaria l'apposizione del cartellino dei prezzi, sempre che il prodotto sia esposto in maniera tale da consentire l'agevole lettura del prezzo da parte del consumatore.

Valgono per il commercio su aree pubbliche le stesse disposizioni sulla prezzatura delle merci previste per il commercio fisso ai sensi dell'Art.14 del D.Lgs.114/98 e le disposizioni della L.R. 6/2010 e del D. Lgs. 306/2002 per i prodotti alimentari.

ART.8 NORME IGIENICO-SANITARIE

Gli operatori presenti sul mercato osservano, nell'esercizio della loro attività, le norme previste dalla normativa sanitaria in materia di vendita al pubblico di sostanze alimentari e bevande.

Il commercio di sostanze alimentari, ove non espressamente vietato dalle norme vigenti, deve essere effettuato con attrezzature e mezzi idonei ad assicurare la conservazione igienica delle sostanze. Le norme particolari concernenti il commercio di tali sostanze sono indicate nella normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.

ART.9 SETTORI MERCEOLOGICI

Ai sensi dell'Art. 21, comma 7 della L.R. 6/2010, le attività commerciali su aree pubbliche, e i conseguenti provvedimenti autorizzativi o di

comunicazione, sono articolate nei settori merceologici alimentare e non alimentare.

Il titolo autorizzativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di cibi e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.

I soggetti autorizzati per il settore alimentare possono vendere tutti i prodotti alimentari, a condizione di disporre delle autorizzazioni sanitarie eventualmente prescritte per particolari prodotti o particolari modalità di vendita.

ART.10 ABBINAMENTI DI DIVERSI SETTORI MERCEOLOGICI

Il rilascio di autorizzazioni per entrambi i settori merceologici, o l'aggiunta di una autorizzazione per un settore differente ad una autorizzazione esistente per l'altro settore merceologico sono sempre possibili nell'ambito dei criteri generali delle leggi di settore.

ART.11 DIVIETI ALLA VENDITA DI PRODOTTI PARTICOLARI

Sulle aree pubbliche possono essere posti in vendita tutti i tipi di merci, nel rispetto delle relative norme sanitarie e di sicurezza, con le sole eccezioni stabilite dalla legge ed in particolare dall'art. 30, comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.

È fatto divieto di vendita ed esposizione su aree pubbliche delle seguenti merci:

- Bevande alcoliche di qualunque gradazione, ad eccezione di quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176, comma 1, del R.D. 635/1940 e successive variazioni. In ogni caso è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 24.00 alle ore 7.00, ai sensi dell'art. 34 L. 96/2010;
- Armi, esplosivi ed oggetti preziosi.

ART.12 LIMITAZIONI ALLA VENDITA DI PRODOTTI PARTICOLARI

È consentita la vendita di strumenti da punta e da taglio, di cui all'art. 37 del TULPS solo ai soggetti titolari dell'apposita autorizzazione sostitutiva della licenza di P.S., da richiedersi al servizio SUAP.

In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello (dim. 30 x 50) ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico e non similari (vintage, stock). Su richiesta degli ufficiali della Polizia Locale deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute.

ART.13 REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

L'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche comunali è consentito:

- Agli esercenti titolari di SCIA o AUTORIZZAZIONE al commercio su aree pubbliche che siano al contempo titolari di CONCESSIONE di posteggio;
- Agli esercenti titolari di SCIA o AUTORIZZAZIONE al commercio su aree pubbliche validamente inseriti nella graduatoria di spunta del singolo mercato al quale aspirano di accedere in caso di assenza del titolare della concessione di posteggio;
- Agli esercenti titolari di SCIA o AUTORIZZAZIONE al commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

ART.14 PRE-REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche comunali è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali stabiliti dalle vigenti leggi nazionali e regionali ed in particolare dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e dall'art. 20 della L.R. 6/2010.

ART.15 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO (FIERE E MERCATI) – ITINERANTE – PRODUTTORI AGRICOLI – ATTIVITÀ ESERCITATE SUL SUOLO PUBBLICO - MODULISTICA

Le SCIA, ovvero le DOMANDE, le SEGNALAZIONI CERTIFICATE INIZIO ATTIVITÀ, le COMUNICAZIONI, le VARIAZIONI, le REINTESTAZIONI per l'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE SU AREE PUBBLICHE, SU POSTEGGIO (FIERE E MERCATI), ITINERANTE, e/o in qualsiasi ALTRA FORMA (es. SPUNTA – PRODUTTORI AGRICOLI), sono presentate al SUAP CAMERALE DI TEGLIO, **esclusivamente in modalità telematica**, mediante consultazione del Portale www.impresainungiorno.gov.it reperibile sul sito web del Comune di Teglio (SO), previa compilazione della modulistica informatica disponibile nel Portale stesso.

La MODULISTICA informatica utilizzata dal SUAP è presente sul Portale ed è approvata dalla Conferenza Stato-Regioni ovvero approvata a livello regionale. Attraverso la pubblicità dei modelli e delle informazioni standard assicurata dal Portale il Comune adempie agli obblighi previsti dall'art. 9 c. 2 della legge 180/2011 e agli obblighi di trasparenza e di qualità delle informazioni previsti dall'art. 6 c. 1 del cd. Decreto per la Trasparenza nella P.A. (D.Lgs. n. 33/2013).

ART.16 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Il SUAP, nei casi in cui rilevi assenze o carenze formali tali da rendere non perseguibile il procedimento, provvede con la comunicazione immediata di irricevibilità della pratica.

1) I casi di **irricevibilità** sono del tutto eccezionali e sono elencati, a titolo informativo e non esaustivo, di seguito:

- Pratiche (DOMANDE - SCIA – COMUNICAZIONI) presentate tramite canali e modalità diverse dal portale Impresainungiorno.gov.it (es. cartaceo, PEC, altre piattaforme telematiche);
- Errata scelta della tipologia del procedimento;
- Presentazione di pratica di competenza di altro SUAP;
- Mancanza della sottoscrizione digitale della comunicazione/SCIA o domanda (La presenza della firma digitale sulla pratica e sugli allegati è verificata dal sistema informatico di conseguenza l'assenza della stessa impedisce, in genere, l'inoltro della pratica);
- Presentazione di domanda/SCIA/comunicazione da un soggetto diverso da quello legittimato per legge;
- Invio plurimo della medesima pratica al SUAP;

- Presentazione di SCIA o di comunicazione di avvio o modifica di attività economica senza contestuale domanda o denuncia al Registro Imprese - tramite il canale della Comunicazione Unica - nei casi previsti dell'art. 6 della L. R. n. 11/2014 (come modificato dall'art.7 della L.R. n. 36/2017);
- Non corretta compilazione tale da non rendere possibile l'esatta individuazione dell'attività/intervento oggetto dell'domanda o la corretta individuazione del soggetto interessato o titolare dell'domanda;
- Mancato invio dei documenti e degli allegati previsti dalla legge e/o dal Regolamento, ovvero l'illeggibilità degli stessi qualora inviati;
- Mancato invio della copia del documento di identità e del permesso di soggiorno, qualora necessario, in corso di validità dei soggetti che con l'domanda rendono delle autocertificazioni, dichiarazioni o attestazioni ovvero l'illeggibilità degli stessi qualora inviati.

2) In presenza di **carenze formali non gravi**, che non determinano l'irricevibilità della pratica, il SUAP richiede all'utente il completamento documentale della stessa. I controlli formali, a titolo informativo e non esaustivo, sono i seguenti:

- Verifica pagamento dei diritti di segreteria nei confronti del Comune, ove previsti;
- Verifica pagamento delle tariffe ATS in caso di attività nel settore alimentare;
- Verifica della presenza delle Comunicazioni, SCIA o domande previste obbligatoriamente dal D.Lgs. 222/2016 – all. Tabella A – a corredo della SCIA unica o della SCIA condizionata;
- Errata indicazione formale, nella modulistica, del domicilio elettronico dove ricevere qualsiasi notifica o comunicazione inerente il procedimento;
- Carenza di informazioni nella compilazione della SCIA, della COMUNICAZIONE e della DOMANDA;
- Carenza nella compilazione/sottoscrizione del modello "Procura speciale", qualora la presentazione della pratica avvenga per mezzo di intermediario;
- Verifica corretto pagamento dell'imposta di bollo nei procedimenti SUAP (questo controllo può dare corso alla segnalazione via PEC all'Agenzia delle Entrate dell'irregolarità fiscale riscontrata);
- Verifica che i documenti inseriti come allegati siano corrispondenti alla descrizione degli allegati stessi;
- Verifica dei recapiti telefonici e della PEC dell'Impresa (che non possono essere sostituiti dal procuratore/intermediario);
- Verifica della completezza della documentazione.

Qualora l'interessato non provveda all'integrazione dell'domanda come richiesto ed entro il termine assegnato, il procedimento verrà concluso dal SUAP sulla base delle risultanze istruttorie acquisite.

ART.17 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

L'istruttoria deve essere conclusa entro i termini di legge con l'emissione di un esplicito provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione e/o della concessione di posteggio.

L'AUTORIZZAZIONE, la CONCESSIONE di posteggio, la REINTESTAZIONE dell'autorizzazione/concessione è rilasciata previa corresponsione da parte dell'interessato di imposta di bollo ordinaria, eventuali oneri, tasse e diritti previsti dalla legge e dai Regolamenti.

L'autorizzazione, documento informatico identificato in modo univoco e persistente, con caratteristiche di immodificabilità e di integrità e con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata (art.20 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 -Codice dell'amministrazione digitale), è trasmessa al richiedente, con modalità telematiche di trasmissione e ricevimento tramite il Portale www.impresainungiorno.gov.it utilizzando la Scrivania telematica SUAP.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, il SUAP comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art.10 bis L. 241/1990, assegnando all'interessato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento che iniziano a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Ogni cambiamento dei dati anagrafici presenti sull'autorizzazione o dei dati relativi alla ragione sociale è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP a cura dell'intestatario entro SETTE giorni dall'avvenuta modifica. A seguito di tale comunicazione il dirigente SUAP provvede all'aggiornamento del titolo autorizzatorio.

Tutti provvedimenti di rilascio dell'autorizzazione, anche in caso di subingresso e reintestazione, e della concessione di posteggio sono in marca da bollo.

ART.18 COMUNICAZIONE AGLI ENTI ED UFFICI

Tutti i provvedimenti adottati per il rilascio, la revoca o la sospensione dei titoli amministrativi necessari per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche vengono comunicati tempestivamente dal SUAP ai seguenti uffici ed Enti:

- Polizia locale;
- Ufficio Tributi del Comune;
- A.T.S. competente per territorio se è prevista la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande.

ART.19 INIZIO DELL'ATTIVITÀ

L'attività, sia in forma itinerante che su posteggi fissi, deve iniziare ENTRO SEI MESI dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione/concessione, salvo proroga per comprovata necessità.

Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali tributari ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. La relativa dimostrazione deve essere fornita con le modalità previste dal successivo art. 22.

ART.20 OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEI TITOLI AUTORIZZATIVI

Gli operatori del commercio su suolo pubblico devono esibire in originale, ad ogni richiesta di controllo della Polizia Locale, i titoli autorizzativi posseduti per l'esercizio dell'attività di vendita, nonché la concessione del suolo pubblico in caso di attività svolta su posteggio e la carta di esercizio. Ogni posteggio dovrà poter essere riconosciuto mediante l'esposizione del numero assegnato.

In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione e/o della concessione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio è consentito ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i. e secondo le modalità stabilite dall'art. 21 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i. su delega scritta del titolare, da esibire in originale alla Polizia Locale.

Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

ART.21 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Ai sensi della D.G.R. 6591/2022 di Regione Lombardia, la cessazione dell'attività viene comunicata al SUAP nel caso in cui la sede dell'attività coincida con la sede legale dell'Impresa.

ART.22 ATTESTAZIONE ANNUALE DEGLI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

Contestualmente all'avvio dell'attività l'operatore di commercio su suolo pubblico deve dichiarare l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali presentando ad una delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, apposita richiesta di attestazione secondo le indicazioni e le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

L'attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l'attività in Lombardia, sia su posteggio sia in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un Comune appartenente ad altra regione italiana.

Ad ogni richiesta della Polizia Locale l'operatore deve esibire l'attestazione annuale in forma cartacea oppure su supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato pdf.

ART.23 CARTA DI ESERCIZIO

Tutti i titolari di autorizzazione per lo svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche esercitata in forma itinerante e su posteggio dato in concessione pluriennale nell'ambito di mercati o di fiere devono essere in possesso della carta di esercizio di cui all'articolo 21, comma 10 della L.R. 6/2010 e s.m.i. e della DGR 6110 del 14/03/2022 e s.m.i.

TITOLO II - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

ART.24 AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società, può essere rilasciata una sola autorizzazione per il commercio in forma itinerante (art. 24, L.R. 6/2010), fatti salvi i casi di subingresso di cui al successivo art.25.

ART.25 SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Come disposto dalla Circolare regionale 5 agosto 2013 - n. 18 (Comunicazione in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante) è consentito all'operatore commerciale il subingresso in altre autorizzazioni (ottenendone in questo modo più di una). Pertanto, se l'operatore ha acquistato la seconda licenza da altro operatore, il Comune provvede alla REINTESTAZIONE CAUSA SUBINGRESSO, della stessa. Ciò è possibile in quanto non si tratta del rilascio di nuova autorizzazione, ma della voltura di autorizzazione già esistente.

Sul titolo autorizzatorio dovrà essere indicato che si tratta di una reintestazione per subingresso e non di una nuova autorizzazione. Tutte le autorizzazioni in capo ad un solo soggetto devono, comunque, essere mantenute distinte.

ART.26 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolta da imprese individuali e società titolari:

- Di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciata ai sensi della vigente normativa nazionale e/o regionale da altro Comune italiano;
- Di autorizzazione al commercio su aree pubbliche su posteggio, rilasciata ai sensi dell'Art. 21 comma 5 della L.R. 6/10 s.m.i., dai Comuni della Lombardia, limitatamente ai giorni ed alle ore diverse da quelli indicati nell'autorizzazione per il posteggio fisso.

L'attività di vendita al dettaglio in forma itinerante può essere svolta:

- Su area pubblica;
- Al domicilio del Consumatore;
- Nei locali, o più in genere negli spazi privati in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Se l'attività di vendita è svolta con l'uso di veicoli, essa è possibile solo dove è legittimamente consentita la sosta dei veicoli stessi.

Lo svolgimento dell'attività in aree o locali privati (intendendosi come tali agli effetti del presente Regolamento anche quelle di proprietà pubblica non demaniale) può essere vietata dal proprietario, ed è comunque assoggettata ai limiti temporali di cui all'articolo seguente.

ART.27 SOSTA DEGLI OPERATORI ITINERANTI

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e comunque **non eccedente le 2 (due) ore consecutive**, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie. È fatto altresì divieto di tornare sul

medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.

La sosta dei veicoli degli operatori itineranti deve avvenire nel totale rispetto delle norme del Codice della Strada, delle norme contenute in regolamenti ed ordinanze sindacali in materia di circolazione stradale e di sosta, nonché delle eventuali disposizioni relative alla circolazione ed alla sosta emanate dalla Provincia o dallo Stato in relazione alle aree di circolazione di loro competenza.

È fatto divieto di:

- Posizionare la merce sul terreno;
- Scaricare sul suolo pubblico liquami, rifiuti, imballaggi o altro;
- Depositare rifiuti sulla sede stradale. I rifiuti debbono essere raccolti in appositi contenitori ed asportati, dall'operatore itinerante, al momento dello spostamento del veicolo secondo le prescrizioni comunali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di separazione, raccolta e riciclo dei rifiuti nonché di ordinanze comunali appositamente emanate e di indirizzi operativi e direttive impartite dal comune o da altro organo deputato alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti.

La violazione al divieto di abbandono dei rifiuti e dei contenitori di raccolta sulla sede stradale o in qualsivoglia area del territorio comunale comporterà anche l'applicazione delle specifiche sanzioni di legge e di regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART.28 AREE INTERDETTE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE

In tutti i giorni in cui nel territorio comunale si svolgono mercati, fiere o mercatini tipici locali e dell'hobbistica l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato nelle **aree circostanti fino a 500 (cinquecento) metri dal perimetro complessivo esterno delle aree mercatali o fieristiche**.

L'interdizione parte dall'orario di inizio di accesso degli operatori all'area mercatale e/o fieristica e termina all'ora in cui le aree devono essere lasciate libere.

L'esercizio del commercio in forma itinerante è, altresì, vietato in prossimità di edifici di valore storico, strutture sportive, scuole e in zone di tutela ambientate e/o archeologica.

ART.29 ORARI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

L'orario e le giornate di svolgimento delle attività commerciali in forma itinerante sono in via generale liberi, ai sensi dell'art.3, comma 1 d) bis del DL 223/06, come modificato dall'Art.31 del DL 201/11, convertito in Legge 214/11, nonché dell'Art. 111 della L.R. 6/2010.

Il Comune, ai sensi dell'art.111 della L.R. n.6/2010, può stabilire limitazioni temporanee agli orari per il commercio su aree pubbliche nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico- sanitario e per motivo di pubblico interesse.

Le limitazioni agli orari di esercizio delle attività commerciali sono stabilite dal Sindaco ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n.267/2000, che disciplina il potere generale di ordinanza, con particolare riferimento per le aree del territorio considerate particolarmente "sensibili" per la natura degli insediamenti presenti, per limitazioni all'impatto acustico stabilite nel Piano Comunale di Zonizzazione Acustica e per ogni altra causa contingibile e urgente quali, a titolo esemplificativo, manifestazioni, calamità naturali, emergenze sanitarie e simili.

TITOLO III - PRODUTTORI AGRICOLI

ART.30 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

In ogni singolo mercato e nella relativa planimetria è indicato il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli e la loro dislocazione.

Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con riferimento all'ordine cronologico delle domande, in caso di parità per sorteggio.

I Produttori agricoli sono titolari di concessione BIENNALE di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

TITOLO IV - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE

ART.31 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi nei mercati sono assegnati con concessione dal Comune, previa indizione di bando pubblico secondo le modalità previste dalla normativa di settore vigente al momento di pubblicazione del bando.

ART.32 POSTEGGI LIBERI

Possono essere assegnati con concessione i posteggi dichiarati liberi nei seguenti casi:

- Posteggi di prima istituzione;
- Posteggi ai quali il titolare ha fatto espressamente rinuncia;
- Posteggi che sono stati revocati;
- Posteggi per i quali la relativa concessione risulta scaduta.

ART.33 LIMITI DI CUMOLO DELLE CONCESSIONI

Nello stesso mercato o nella stessa fiera un operatore può avere in concessione al massimo DUE posteggi.

Qualora lo stesso soggetto, risulti assegnatario di un numero di posteggi superiore a DUE, dovrà rinunciare a uno dei posteggi comunicandolo al S.U.A.P. entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

In mancanza di tale comunicazione il SUAP procederà d'ufficio a cancellare dalla graduatoria gli operatori con assegnazioni in esubero, procedendo alle assegnazioni dei posteggi con scorrimento della graduatoria.

ART.34 DURATA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEI MERCATI E NELLE FIERE

La durata delle concessioni di posteggio è stabilita in **10 (dieci) anni** decorrenti dal loro rilascio, fatte salve nuove disposizioni di legge, senza necessità di confermare annualmente la presenza alla fiera o al mercato.

In caso di subingresso, la concessione rilasciata al subentrante ha validità fino alla scadenza prevista per la concessione del cedente.

ART.35 RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Alla scadenza delle concessioni, il SUAP indice il bando di assegnazione dei posteggi, secondo le modalità che saranno previste dalla normativa vigente al momento dell'indizione del bando.

Nel caso in cui il Comune non intenda concedere nuovamente uno o più posteggi, il SUAP, successivamente alla scadenza della concessione di posteggio, potrà dare corso alla procedura di modifica dell'AREA MERCATALE interessata.

ART.36 SUBINGRESSO ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO

I subingressi nella titolarità o nella gestione di un'azienda o di un suo ramo, sia che avvengano per atto tra vivi o mortis causa, devono essere comunicati al SUAP a cura del subentrante entro 4 mesi dall'acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. In caso di comprovata necessità il SUAP può concedere al subentrante una proroga del termine di ulteriori trenta giorni per la trasmissione della documentazione di subingresso.

Nel caso di subingresso per causa di morte il subentrante può comunque continuare provvisoriamente l'attività in attesa del conseguimento dei requisiti purché questi vengano acquisiti entro i termini di decadenza dell'autorizzazione ovvero entro un anno dalla morte del dante causa salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

Il subingresso nella titolarità o nella gestione dell'azienda, comporta il diritto al rilascio di una nuova autorizzazione, in bollo, a nome del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge.

Il subingresso in un'azienda intestataria di concessione di posteggio comporta di diritto anche il rilascio di una nuova concessione di posteggio in subingresso intestata a nome del subentrante con durata fino alla naturale scadenza della concessione originaria.

Il subingresso comporta anche il trasferimento al cedente dei diritti di priorità e delle presenze di spunta. Questi non possono essere ceduti separatamente dall'autorizzazione alla quale si riferiscono.

A seguito della comunicazione di subingresso presentata dal subentrante non esime il cedente, o i suoi eredi, dall'obbligo di presentare la comunicazione di cessazione dell'attività.

ART.37 REVOCA DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, dandone comunicazione scritta all'operatore con informativa in merito alle possibilità di sostituzione con altro posteggio ove possibile.

Per effetto della revoca l'interessato ha diritto ad ottenere la concessione di un altro posteggio, con durata fino alla scadenza del termine previsto dalla concessione revocata, individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera o, in subordine, in altra area mercatale o fieristica del territorio comunale. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non potrà avere una superficie inferiore e dovrà essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore, scegliendo comunque tra le aree messe a disposizione dal Comune.

Salvo casi di forza maggiore dovuti alla sopravvenuta indisponibilità dell'area, qualora non sia prontamente disponibile un altro posteggio da concedere in sostituzione, l'operatore ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e gli effetti della revoca restano sospesi fino all'assegnazione e concessione del nuovo posteggio.

ART.38 SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

Il Comune può sospendere la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o di causa di forza maggiore per una durata predeterminata da indicare espressamente nel provvedimento.

Della sospensione dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta all'operatore con informativa in merito alle possibilità di sostituzione temporanea, per una durata pari a quella della sospensione, con un altro posteggio di pari superficie da localizzarsi su aree messe a disposizione della amministrazione.

ART.39 REVOCA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER DECADENZA

Il titolare del posteggio decade dalla concessione nei seguenti casi:

- Mancato inizio dell'attività entro sei mesi dalla data d'avvenuto rilascio dell'autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 4, della L.R. n.6/2010;
- Mancato utilizzo del posteggio **nei mercati** in ciascun anno solare per **periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi**, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
- Mancato utilizzo del posteggio **nelle fiere in due edizioni consecutive**, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
- Perdita dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4 della L.R. 6/2010;

- Morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.

Nei casi di decadenza il Dirigente del SUAP dispone la revoca della concessione, anche contestualmente alla revoca dell'autorizzazione ove prevista, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento e concessione di un termine, non superiore a 10 giorni salvo cause di forza maggiore, per presentare le eventuali osservazioni o memorie scritte.

ART.40 ASSENZE GIUSTIFICATE

Le assenze dai posteggi si considerano giustificate solo nei seguenti casi:

- Malattia o infortunio;
- Gravidanza;
- Mancato svolgimento del mercato o giornate a seguito di dichiarata inagibilità o scarsa agibilità per condizioni meteorologiche o problemi di altra natura risultante da rapporto redatto dagli operatori della Polizia Locale.

Nei casi di malattia, infortunio o gravidanza, l'assenza va adeguatamente giustificata **con certificato medico inviato, tramite PEC, alla PEC del protocollo generale del Comune di Teglio** con l'esclusione di qualsiasi altro mezzo (esempio posta ordinaria/cartaceo – mail ordinaria – consegna a mano), **entro e non oltre 6 (sei) giorni dal verificarsi della prima giornata di assenza**, pena la mancata giustificazione della stessa. Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione. Per rispetto della privacy non deve indicare la patologia di cui è affetto l'interessato, ma deve fare espressamente riferimento a cause che impediscono lo svolgimento della normale attività lavorativa e la durata dell'impedimento.

ART.41 SCAMBIO DI POSTEGGI TRA OPERATORI

I titolari di posteggio non possono scambiarsi reciprocamente i posteggi senza la preventiva autorizzazione. A tale scopo è necessario presentare un'unica domanda sottoscritta da tutti gli operatori interessati, dove sono indicati i motivi della richiesta e la disponibilità alla rinuncia, in caso di accettazione, alla concessione attualmente detenuta.

Il SUAP esamina la domanda ed entro i 30 giorni successivi alla sua presentazione e conclude il procedimento con provvedimento motivato, salva l'interruzione dei termini, per una sola volta, al fine di acquisire documenti e/o chiarimenti dagli interessati.

L'accoglimento dell' domanda avviene a condizione che lo scambio non determini problemi organizzativi, gestionali o di ordine pubblico.

ART.42 ISCRIZIONE ALLA LISTA DI SPUNTA

Per poter partecipare alla spunta (MERCATI e FIERE) va presentata specifica domanda di partecipazione al SUAP CAMERALE DI TEGLIO, esclusivamente in modalità telematica sul Portale www.impresainungiorno.gov.it, con allegata la documentazione da esibire agli agenti della Polizia Locale.

ART.43 ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI

I posteggi temporaneamente liberi per assenza del titolare al momento dell'apertura delle attività di vendita vengono provvisoriamente assegnati, per la sola giornata, da parte dell'agente della Polizia Locale, ai richiedenti in possesso della prescritta autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche, applicando il criterio del maggior numero di presenze del soggetto nell'anno precedente che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.

A parità di presenze sul mercato, si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio di aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

L'orario per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è quello stabilito dall'art.47 del presente Regolamento.

ART.44 INDIVIDUAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DI POSTEGGI DA ASSEGNARE

La ricognizione dei posteggi lasciati liberi per decadenza, revoca o rinuncia delle concessioni viene svolta dal SUAP con periodicità annuale, di ogni anno, previa acquisizione degli elenchi di cui al successivo art.45.

Il SUAP è tenuto a dare massima diffusione e divulgazione in merito alla disponibilità di posteggi da dare in concessione.

ART.45 RAPPORTO DI MERCATO E DI FIERA

La Polizia Locale compila per ogni giorno di mercato e per ogni edizione di fiera, un rapporto da cui risultano:

- Gli operatori assenti, precisamente individuati dalla ragione sociale;
- Le assegnazioni temporanee effettuate nei giorni di svolgimento dei mercati e delle fiere;
- Le eventuali infrazioni rilevate ed i provvedimenti presi;
- Eventuali motivi di ordine generale che possano giustificare le assenze quali, a titolo di esempio, certificato medico, situazioni atmosferiche avverse, blocchi e/o interruzioni della rete viabilistica, etc.;
- Qualunque annotazione ritenuta opportuna con riferimento alla conduzione del posteggio ed alle violazioni di legge e delle disposizioni previste dal presente Regolamento.

Ai fini della ricognizione dei posteggi lasciati liberi per decadenza, revoca o rinuncia, la Polizia Locale annualmente, indicativamente nel mese di gennaio, presenta al SUAP:

- 1) L'elenco degli operatori concessionari di posteggio in ogni singolo mercato e fiera dal quale risultano, per ogni operatore precisamente individuato, le presenze valide per conservazione del posteggio e le assenze ingiustificate;
- 2) L'elenco dagli operatori iscritti alla spunta in ogni singolo mercato e fiera dal quale risultano, per ogni operatore precisamente individuato, il numero di presenze valide per la graduatoria della spunta.

ART.46 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande il SUAP provvede alla redazione e pubblicazione della graduatoria, stilata secondo i criteri di priorità indicati nel bando di assegnazione dei posteggi.

Contro la graduatoria è ammessa domanda di revisione da presentarsi al Comune entro 15 giorni dalla pubblicazione, con le modalità stabilite dal bando, Il Dirigente SUAP, entro 15 giorni successivi, si pronuncia sulla domanda di revisione e pubblica la graduatoria.

Le autorizzazioni e le concessioni di posteggio sono rilasciate, sulla base della graduatoria definitiva, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria delle assegnazioni.

ART.47 UBICAZIONE - PERIODICITA' – ORARI DEI MERCATI E DELLE FIERE – SCHEDE DI MERCATO

1) I mercati periodici, a cadenza settimanale, del Comune di Teglio, denominati “MERCATO ANNUALE DI TEGLIO” e “MERCATO ESTIVO DI TEGLIO” si svolgono come dettagliatamente illustrato nelle seguenti schede.

È vietata l’istituzione e l’effettuazione di mercati in giornate domenicali o festive. Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincidesse in un giorno festivo, lo svolgimento dello stesso, su richiesta delle Associazioni di categoria, può essere anticipato al giorno precedente non festivo o posticipato al successivo non festivo, ove le condizioni lo consentano.

SCHEDELA DEL MERCATO ANNUALE DI TEGLIO	
Ubicazione	VIALE EUGENIO MORELLI – PARCHEGGIO PARCO DELLA RIMEMBRANZA
Numero totale posteggi	N.RO 17 POSTEGGI
Numero identificativo dei posteggi	DAL N.1 AL N.17
Posteggi riservati a produttori agricoli/identificativi	N.RO 1 POSTEGGIO – IDENTIFICATIVO N.PA
Periodo di svolgimento	DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE
Cadenza settimanale	MARTEDI’
Orario del mercato	DALLE ORE 6:30 ALLE ORE 13:30
Accesso all’area mercatale per i TITOLARE di posteggio	DALLE ORE 6:30 ALLE ORE 7:45
Effettuazione della spunta	7:45
Termine delle operazioni di vendita	NON PRIMA DELLE ORE 12:30
Liberazione dell’area mercatale	ENTRO LE ORE 13:30

SCHEDELA DEL MERCATO ESTIVO DI TEGLIO	
Ubicazione	VIA EUGENIO MORELLI – PARCHEGGIO PARCO DELLA RIMEMBRANZA
Numero totale posteggi	N.RO 9 POSTEGGI
Numero identificativo dei posteggi	DAL N.18 AL N.RO 26
Posteggi riservati a produttori agricoli/Identificativo	NESSUNO
Periodo di svolgimento	DALLA TERZA SETTIMANA DI GIUGNO ALLA SECONDA SETTIMANA DI SETTEMBRE
Cadenza settimanale	MARTEDI’
Orario del mercato	DALLE ORE 6:30 ALLE ORE 13:30
Accesso all’area mercatale per i TITOLARE di posteggio	DALLE ORE 6:30 ALLE ORE 7:45
Effettuazione della spunta	7:45
Termine delle operazioni di vendita	NON PRIMA DELLE ORE 12:30
Liberazione dell’area mercatale	ENTRO LE ORE 13:30

2) La manifestazione fieristica a carattere locale che si svolge sul territorio comunale, denominata “FIERA DI S.LUIGI”, iscritta nel “Calendario regionale delle fiere e delle sagre” ai sensi dell’art.18 bis della L.R. 6/2010, si svolge come illustrato nella seguente scheda.

SCHEDELA FIERA DI S.LUIGI	
Ubicazione	SALITA S.SILVESTRO - PIAZZA CREDARO – PIAZZA S.EUFEMIA – VIA PARCO DELLA RIMEMBRANZA – PARCHEGGIO PARCO DELLA RIMEMBRANZA
Numero totale posteggi	60
Posteggi riservati a produttori agricoli/Identificativo	N.RO 1
Periodo di svolgimento	LA PRIMA DOMENICA DI LUGLIO
Cadenza	ANNUALE
Orario della fiera	DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 19:00
Accesso all’area mercatale per i TITOLARI di posteggio	DALLE ORE 6:45 ALLE ORE 7:45
Effettuazione della spunta	8:15
Termine delle operazioni di vendita	NON PRIMA DELLE ORE 18:00
Liberazione dell’area fieristica	ENTRO LE ORE 19:30

3) Agli Imprenditori agricoli nel mercato annuale di Teglio e nella Fiera di S.LUIGI è riservato un posteggio.

4) Agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore nei mercati e nella fiera non ci sono posteggi riservati

Art.48 AREE MERCATALI E FIERISTICHE – SPAZIO POSTEGGI – ACCESSO ALLE AREE

1) Le aree di ubicazione dei MERCATI comunali, ANNUALI ed ESTIVO, e della FIERA locale "S.LUIGI", le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, l'ubicazione dei singoli posteggi, i numeri identificativi, sono quelli risultanti dalle PLANIMETRIE DELLE AREE MERCATALI E FIERISTICHE depositate nell'ufficio POLIZIA LOCALE.

2) Lo spazio del posteggio assegnato ad ogni operatore è lo spazio massimo utilizzabile dall'operatore stesso, pari a mt.10 di lunghezza e mt.5 di profondità. Lo spazio tra un posteggio e l'altro non è inferiore a 50 cm. di larghezza. Tale spazio deve essere sempre lasciato libero.

Eventuali domande di ampliamento della superficie di posteggio sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, nei limiti delle superfici massime previste dalle vigenti norme

3) L'accesso alle aree mercatali e fieristico è ammesso negli orari indicati nelle schede di mercato e delle fiere di cui al precedente art.47.

I titolari di posteggio devono garantire l'accesso alle aree mercatali e fieristiche agli spuntisti.

È vietato agli spuntisti accedere all'area mercatale e fieristica prima dell'effettuazione della spunta.

ART.49 OBBLIGHI DEI TITOLARI DI POSTEGGI

Nelle aree mercatali, ogni singolo operatore titolare di posteggio, oltre a quanto stabilito nel TITOLO I, deve rispettare i seguenti le seguenti disposizioni.

È obbligatorio:

- Rispettare gli orari stabiliti, occupare il posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri operatori, lasciare liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco;
- Occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, comprovati problemi di salute e/o personali, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato, autorizzati dall'agente di Polizia Locale di servizio. In caso contrario sarà considerato assente a tutti gli effetti.
- Tenere spenti i motori dei veicoli, salvo nei momenti di ingresso ed uscita dall'area di mercato;
- Tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza senza occupare i corridoi tra banco e banco con sacchi, contenitori e altro;
- Esporre la merce esclusivamente entro l'area assegnata e non ostacolare la viabilità con prolunghe, carrelli aggiuntivi sacchi, contenitori e altro;
- In caso di vendita di prodotti usati, tenere adeguatamente separati i prodotti usati dai prodotti nuovi indicandoli con apposito cartello. I prodotti usati devono essere puliti ed igienizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il titolare deve sempre esibire, a richiesta, il Registro della merce usata.
- Lasciare, al termine dell'attività, il posteggio pulito e conferire i rifiuti in modo ordinato per facilitarne la raccolta.

È vietato:

- Occupare una superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata in concessione, anche nel caso in cui s'intendesse parcheggiare il mezzo all'interno dell'area di mercato, lo stesso dovrà obbligatoriamente sostare all'interno dell'area concessa quale posteggio.
- Vendere prodotti non compresi nell'autorizzazione intestata al titolare;
- Vendere prodotti per i quali il banco o il veicolo non dispongono dei necessari requisiti igienico-sanitari, anche se compresi nell'autorizzazione amministrativa;
- Occupare spazi aerei, con sporgenze o merci appese, al di fuori della proiezione della superficie assegnata in concessione;
- Danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
- Danneggiare, deteriorare, manomettere, insudiciare o imbrattare gli impianti di mercato, il suolo pubblico ed il patrimonio arboreo e gli arredi urbani;
- Accendere fuochi, infiggere pali o picchetti nel suolo;
- Lavare i veicoli nell'area di mercato;
- Utilizzare generatori elettrici se non in casi di straordinaria necessità;
- Concludere le operazioni di smontaggio dei banchi e di liberazione dei posteggi oltre l'orario stabilito indicato schede dei mercati e delle fiere di cui al precedente art.47;
- Circolare all'interno delle aree mercatali e fieristiche con autoveicoli, motocicli e velocipedi, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal Comune.

Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo, compreso l'abbandono del posteggio prima dell'orario stabilito e/o lo smontaggio dei banchi oltre l'orario indicato, comporterà oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di legge, anche l'addebito degli eventuali oneri sostenuti dalla amministrazione comunale.

ART.50 TRIBUTI COMUNALI PER I POSTEGGI

L'Amministrazione Comunale approva l'entità delle tasse e dei tributi comunali per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, su posteggio, come disposto dal REGOLAMENTO PER LA PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE approvato con deliberazione del CC n.4 del 30/03/2021 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO V - SANZIONI

ART.51 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non sanzionate espressamente dalla legge nazionale, dalla legge regionale o da altre leggi, è punita ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 con applicazione di sanzioni amministrative, come indicato nella seguente tabella.

VIOLAZIONE ACCERTATA	SANZIONE
Scarico sul suolo pubblico liquami, rifiuti, imballaggi o altro durante l'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante	€.100,00
Deposito di rifiuti sulla sede stradale durante l'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante	€.200,00
Posizionamento della merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote durante l'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante	€.100,00
Mancato rispetto delle aree interdette e/o degli orari all'esercizio del commercio itinerante	€.150,00
Mancato rispetto degli orari stabiliti per l'occupazione del posteggio assegnato nel mercato/nella fiera	€.100,00
Mancata occupazione del posteggio assegnato per l'intera durata del mercato e/o della fiera	€.200,00
Violazione delle regole sulla tenuta dei banchi	€.100,00
Violazione delle regole relativa all'occupazione della superficie assegnata in concessione	€.100,00
Vendita prodotti non compresi nell'autorizzazione intestata al titolare	€.200,00
Danneggiamento/deterioramento/manomissione/insudiciamento/imbrattamento del suolo pubblico/delle piante/delle prese d'acqua/delle prese elettriche/degli impianti di mercato/del patrimonio arboreo /degli arredi urbani.	€.200,00
Intralcio dell'esercizio di vendita attiguo e/o dei passaggi destinati al pubblico	
Conclusioni delle operazioni di smontaggio dei banchi e di liberazione dei posteggi oltre l'orario stabilito	€.100,00
Collocazione delle merci in maniera da creare danno od intralcio agli operatori confinanti (con stendini o grucce portabiti) e/o ai passanti	€.100,00
Operatore che disturba gli astanti con grida e schiamazzi e ne richiama l'attenzione con insistenti offerte di merce	€.100,00
Inosservanza del divieto di appendere oggetti, merce sacchi sugli alberi o collocarle in spazi esterni all'area concessa	€.100,00

La modifica dei minimi e massimi sanzionatori di riferimento e la modifica delle specifiche tipologie di violazioni previste nella tabella è di competenza della Giunta Comunale trattandosi di indirizzi organizzativi.

È comunque fatta valere l'applicazione delle norme relative alle violazioni delle leggi diverse da quelle specificamente riferite al commercio su aree pubbliche.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.52 INDENNIZZO - RIMBORSI - RESPONSABILITÀ

Il Comune non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.

Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, pandemie etc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

ART.53 ENTRATA IN VIGORE

Il presente provvedimento entra in vigore m decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione.

Il presente Regolamento, a far data dall'entrata in vigore, sostituisce il precedente di cui alla delibera di consiglio comunale n.10/2002 e s.m.i.



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, parere Favorevole di regolarità tecnica in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Teglio, 24-07-2024

Il Responsabile del Servizio
Filippini ing. Ivan

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 Registro Deliberazioni del 30-07-2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 06-08-2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Teglio, 06-08-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, parere Favorevole di regolarità tecnica in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Teglio, 24-07-2024

Il Responsabile del Servizio
Filippini ing. Ivan

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*
